

## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOPSO\_BO  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000014  
DATA: 19/01/2017 17:07  
OGGETTO: DM 25 SETTEMBRE 2015 "DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA AL FINE DI AGEVOLARE L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DA PARTE DEGLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE": NOMINA DEL SOGGETTO GESTORE

## SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Messori Antonella in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Campagna Anselmo - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Fornaciari Davide - Direttore Amministrativo

Su proposta di Luisa Capasso - ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

## CLASSIFICAZIONI:

- [01-05]

## DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
- SERV. UNICO METR.CONTABILITA' E FINANZA
- SERV. UNICO METR.AMMINISTR.DEL PERSONALE
- ATTIVITA' GENERALI ED ISTITUZIONALI
- SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO
- DIPARTIMENTO TECNICO
- PROGR.COORD.BOARD INVEST.E PROG.INTERAZIENDALI

## DOCUMENTI:

File	Hash
DELI0000014_2017_delibera_firmata.pdf	9F4DC575E5B6C184EC6E71B7BCAF0B562998EB00472D9D23416AE1FD647DF1B7



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## DELIBERAZIONE

OGGETTO: DM 25 SETTEMBRE 2015 "DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA AL FINE DI AGEVOLARE L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DA PARTE DEGLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE": NOMINA DEL SOGGETTO GESTORE

### IL DIRETTORE GENERALE

#### VISTI:

- il DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";
- l'art. 35 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114) recante "Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo";
- il provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2011 recante "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette".

#### RILEVATO che:

- l'art. 35 del DL 90/2014 al comma 1 prevede testualmente quanto segue ".....omissis .... è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo.

Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica".

- il comma 2 della richiamata norma statuisce che la disposizione del comma 1 "non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."

- con il suddetto decreto legislativo n. 231 - espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 35 del DL 90/2014 - il legislatore del 2007 ha imposto una serie di obblighi volti a garantire "un'adeguata verifica" del titolare "effettivo" della società con cui si contrae estendendo l'obbligo anche per la P.A. di segnalare le operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (di seguito UIF) istituita presso la Banca d'Italia (art.41).

#### DATO ATTO che;

- per l'individuazione delle "operazioni sospette" occorre far riferimento al citato DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, recante gli indicatori di anomalia nelle transazioni finanziarie;



- il suddetto decreto, emanato esplicitamente per la P.A., ribadisce all'art.4 l'obbligo di segnalazione e reca in allegato una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni, in presenza dei quali la P.A. è tenuta segnalare l'operazione all'UIF.

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti articoli del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015:

- **l'art. 4** che - in presenza di uno degli indici di anomalia di cui all'allegato A del Decreto stesso - impone agli operatori della pubblica amministrazione l'obbligo di inviare alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio (D.Lgs n. 231 del 21.11.2007), "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

- **l'art. 6** che impone agli stessi operatori di adottare "in base alla propria autonomia organizzativa procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti"; lo stesso art. 6 prevede, altresì, l'individuazione, "con provvedimento formalizzato" di un soggetto denominato "gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF che, per garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, avrà quale proprio interlocutore detto soggetto, nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione online.

- **l'art. 7** recante "modalità di segnalazione": la segnalazione è trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line e nel rispetto delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2011;

- **l'art. 8** che riconosce alla formazione una particolare rilevanza in quanto stabilisce testualmente che:

1. "Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.

3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio".

**RITENUTO** opportuno specificare che il decreto in argomento, all'art.4 comma 7, ribadisce che "la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendente dalla denuncia all' autorità giudiziaria" in caso di mancata segnalazione "salvo che il fatto costituisca reato" la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40% dell'importo (art. 57, fatto costituisca reato" comma 4, D.Lgs. 231/2007) dell'operazione non segnalata;



**Preso atto** del verbale del Collegio dei Direttori Amministrativi di Area Vasta Emilia Centro Prot. n. 61/01-12 del 29.09.2016 , con la quale nella seduta del 21.09.2016 gli stessi esprimono favorevolmente alla individuazione per ciascuna azienda sanitaria del soggetto gestore in materia di "Antiriciclaggio " fra le figure dell'economista o altra con competenze analoghe";

**Valutato** tuttavia opportuno in sede di prima applicazione ed in relazione all'assetto organizzativo aziendale, individuare per le funzioni di cui trattasi, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

**VISTA** la nota PG n. 575 del 12/1/2017 a firma del Direttore Generale con la quale si individua la Dr.ssa Luisa Capasso - Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - soggetto gestore in materia di antiriciclaggio per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e dato atto della successiva accettazione;

### **Delibera**

per le motivazioni espresse in premessa

- 1) di nominare la Dr.ssa Luisa Capasso Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, soggetto gestore in materia di antiriciclaggio secondo quanto previsto dalle disposizioni del DM 25/09/2016, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- 2) di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione anche in quanto soggetto "gestore", provvederà a presentare adeguata proposta formativa in materia di antiriciclaggio al Dirigente Responsabile del Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento;
- 3) di dare mandato al soggetto "gestore" di predisporre una procedura interna di valutazione delle anomalie e delle modalità di rilevazione;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale [www.aosp.bo.it](http://www.aosp.bo.it) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Luisa Capasso